

COMUNE DI LOSINE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n. 1968/2025

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, c. 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e del rendiconto 2024.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 in data 19/12/2024.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ riduzione spese correnti
- ☐ recupero dell'evasione fiscale;

Non stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 02 del 07/04/2025
- Deliberazione n° 10 del 29/05/2025

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024 la Giunta Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio in via urgente:

- Deliberazione n° 19 del 12/06/2025 da ratificare nella seduta di adozione salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista entro il 31 luglio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2025 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 158.329,58 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione 2024:		-
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024		€ 33.000,00
Fondo anticipazioni liquidità		€ 0,00
Fondo perdite società partecipate		€ 0,00
Fondo contenzioso		€ 6.000,00
Altri accantonamenti		€ 10.701,52
Totale parte accantonata (i) -		€ 49.701,52
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 3.242,80
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 44.397,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		€ 0,00
Altri vincoli		€ 0,00
	Totale parte vincolata (l)	- € 47.639,92
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	€ 38.843,00
	Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	- € 22.145,14

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

L'art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	€ 178.189,12
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 (+)	€ 49.701,72
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	€ 47.369,92
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	€ 81.117,48
dove:	
<ul style="list-style-type: none"> - la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"; 	

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

con la seguente situazione riepilogativa dei residui:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€. 0,00
Minori residui passivi	+	€. 0,00
Maggiori residui attivi	+	€1.063,00
TOTALE	+/-	€.1.063,00

emerge una situazione *di equilibrio*.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.,.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 79.260,68 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- Non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
- *non è stato* applicato l'avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 5.805,18, ad oggi non utilizzato con una disponibilità ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024, e dal loro risultato non emerge) la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D. Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 23/06/2025 ammonta a €. 843.074,25 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2025	€. 214.810,52
Pagamenti	€. 853.925,92
Riscossioni	€. 1.482.445,96
Fondo cassa al 19.06.2025	€. 843.330,56
di cui:	
<i>Fondi vincolati</i>	€. 293.929,39
<i>Fondi non vincolati</i>	€. 549.401,17

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequazione:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 33.000,00, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2024)							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	28.336,90	17.026,33	45.363,23			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	28.336,90	17.026,33	45.363,23	6.084,15	10.000,00	22,04%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie	0,00	0,00	0,00			

	speciali (solo per le Regioni)						
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9.426,47	0,00	9.426,47	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	37.763,37	17.026,33	54.789,70	6.084,15	10.000,00	18,25%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.725,55	81.863,92	119.589,47	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	37.725,55	81.863,92	119.589,47	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	39.552,59	50.390,45	89.943,04	18.925,75	23.000,00	25,57%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	69.552,59	50.390,45	119.943,04	18.925,75	23.000,00	19,18%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	175.343,94	783.939,01	959.282,95			

	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	175.343,94	783.939,01	959.282,95			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	175.343,94	783.939,01	959.282,95	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>						
5040000	<i>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	320.385,45	933.219,71	1.253.605,16	25.009,90	33.000,00	2,63%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	175.343,94	783.939,01	959.282,95	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	145.041,51	149.280,70	294.322,21	25.009,90	33.000,00	11,21%
	CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
	RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	1.253.605,16	33.000,00				
	CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00				
	ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00				
	TOTALE	1.253.605,16	33.000,00				

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 20.173,90 così determinato:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione consentita	Importo accantonato a FCDE	Co/Ca
101-Imposte, tasse e proventi assimilati		€ 289.000,00		1,55%	€ -		€ 4.471,20	
301-Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		€ 80.605,00		0,00%	€ -		€ 0,00	
101-Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche		€ 85.100,00		0,00%	€ -		€ 0,00	
100-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		€ 156.000,00		10,07%	€ -		€ 15.702,70	
400-Altre entrate di redditi da capitale		€ 200,00		0,00%	€ -		€ 0,00	
200-Contributi agli investimenti		€ 2.515.446,96		0,00%	€ -		€ 0,00	
					€ -		€ -	

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione **€ 20.173,90**

In sede di assestamento non è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio div previsione 2025/2027;

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che si certifica l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Note conclusive: il bilancio risulta in equilibrio, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è congruamente accantonato, non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere. Non si rende pertanto necessario adottare misure di salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art 193 d. Lgs 267/2000.

Losine, li 26/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elisabetta Maggioni